

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

Seduta n. 599

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

34° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3582) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*

(2670) *FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3148) *FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3241) *MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3391) *BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*

(3434) *GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modifiche del disegno di legge n. 3582. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2670, 3148, 3241, 3391 e 3434)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 8 e <i>passim</i>
BONGIORNO (AN)	10
BORDON (Mar-DL-U)	3, 8
D'ALIA, sottosegretario di Stato per l'interno	4, 7, 9
DEL PENNINO, (Mistro-PRI)	7, 9, 10
GUBERT (UDC)	10
MAFFIOLI (UDC)	7
MAGNALBÒ (AN), relatore	3, 8, 9
PETRINI (Mar-DL-U)	9
SCARABOSIO (FI)	10
* STIFFONI (LP)	7, 10
VILLONE (DS-U)	5, 9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3582) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*

(2670) **FILIPPELLI.** – *Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3148) **FALCIER ed altri.** – *Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3241) **MINARDO ed altri.** – *Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3391) **BETTA ed altri.** – *Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*

(3434) **GUBERT.** – *Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modifiche del disegno di legge n. 3582. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2670, 3148, 3241, 3391 e 3434)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3582, 2670, 3148, 3241, 3391 e 3434, sospesa nella seduta del 14 dicembre.

Ricordo che la nostra Commissione ha assunto come testo base il disegno di legge n. 3582, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1.

MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, comunico di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3582, che va considerato in relazione al mio emendamento 2.100, con il quale si riformula l'articolo 2.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero esprimere alcune perplessità. Sono a conoscenza degli elementi che possono portare alla soppressione dell'articolo 1; malgrado ciò, sono preoccupato perché conosco l'importanza di questo provvedimento che è atteso, secondo me da troppo tempo, dai nostri connazionali o dagli eredi dei nostri connazionali rimasti in Istria, che esprimono la giustificata richiesta che al di là delle parole – la retorica si spreca anche in giorni come questi – si dia sostanza a queste loro richieste.

Non più tardi di qualche minuto fa, ho sentito i rappresentanti dei soggetti interessati a questo provvedimento; la preoccupazione che nutrono e che faccio mia è che si presti molta attenzione poiché sopprimendo l'articolo 1 si attua una riduzione del diritto. Certo, vi era un'estensione che si poteva in parte prestare ad interpretazioni fin troppo liberistiche, però l'attuale soppressione porta a restrizioni che sono sicuramente tali da rendere meno motivato il provvedimento nella sua intenzione.

Non dobbiamo inoltre nasconderci che ormai questa legislatura ha poche ore di vita. Personalmente non voterò a favore della soppressione di questo articolo, ma vorrei malgrado questo, anche per decidere come comportarmi come esponente del Gruppo della Margherita, sapere se il Governo assicura formalmente il suo impegno per l'approvazione del disegno di legge. So che il ministro Giovanardi – che personalmente so attento a tali questioni – ha fornito mille rassicurazioni, ma sottolineo che nei giorni scorsi egli aveva affermato che il provvedimento sarebbe arrivato prima all'esame del Senato e che tale affermazione non è stata mantenuta non per colpa sua. Temo che a causa della navetta tra il Senato e la Camera il provvedimento non andrà in porto. È chiaro che se approvassimo il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento il provvedimento avrebbe un esito positivo. Vorrei ricordare che alla Camera il provvedimento è stato approvato nel testo oggi al nostro esame; quindi, anche se i colleghi della Camera nutrivano qualche preoccupazione, non lo hanno emendato. La responsabilità che ci prendiamo nel modificarlo è una responsabilità che potrebbe essere molto, molto grave rispetto alle attese dei soggetti interessati, che non più tardi di qualche giorno fa sono stati in qualche modo rassicurati da tutti i maggiori esponenti delle forze politiche di Sinistra, di Centro e di Destra.

Vorrei che ai comportamenti seguissero i fatti. Vorrei dal Governo questa rassicurazione perché, in caso contrario, voterò contro la soppressione e assumerò le iniziative politiche susseguenti poiché non possiamo permetterci di giocare su una questione che riguarda la sensibilità di quelle persone. Si tratta inoltre anche di una questione culturale del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ritengo che la norma recata dall'articolo 1 abbia portata generale; lo stesso risultato è comunque assicurato, per i soli soggetti di cui all'articolo 2, nella riformulazione di quell'articolo proposta dall'emendamento del relatore.

In ogni caso, è opportuno che il Governo chiarisca questo punto.

D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, capisco le perplessità che sono state manifestate, ma l'atteggiamento che il Governo ha tenuto è stato quello di fornire un supporto e un aiuto alla Commissione Affari costituzionali della Camera per l'individuazione di un testo condiviso. Al Senato, ricordo che alcuni senatori proprio qui in 1^a Commissione hanno sollevato il problema relativo alla non approvabilità del testo nella formulazione varata dalla Commissione Affari costitu-

zionali della Camera all'unanimità. Sono state quindi formulate delle ipotesi di miglioramento del testo, nella presunzione che questo potesse essere tempestivamente approvato in Commissione al Senato e quindi potesse tornare alla Camera in tempi utili per la sua definitiva approvazione.

La prima considerazione che vorrei fare è che, seguendo questa logica, il relatore ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2, che affronta le questioni poste e chiarisce, qualora ve ne sia bisogno, la portata e l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame.

A questo devo anche aggiungere che, com'è noto, la norma contenuta nell'articolo 3 è stata introdotta nel decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, la cui legge di conversione è proprio oggi all'esame della Camera dei deputati. Si pone quindi un problema di coordinamento tecnico – normativo tra la norma riguardante le persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e i loro discendenti, che è già contenuta nel decreto-legge cosiddetto mille proroghe, e il testo che verrà oggi eventualmente licenziato da questa Commissione.

Al riguardo, sinceramente, non sono nelle condizioni di poter dire che cosa potrà succedere da qui a domani alla Camera dei deputati, perché c'è un calendario già stabilito e bisognerebbe dunque verificare con gli uffici della Camera dei deputati ciò che è praticabile e ciò che non lo è. È chiaro comunque che il Governo garantirà il massimo impegno in proposito, ma è bene ribadire che il ritardo con cui si è arrivati all'esame e alla definitiva approvazione di questo testo al Senato certamente non deriva da colpe imputabili all'Esecutivo.

Credo quindi che la Commissione dovrebbe valutare se confermare il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati oppure procedere ad una sua modifica, anche sulla scorta del dibattito piuttosto approfondito che si è tenuto in questa stessa Commissione negli ultimi mesi, tentando poi di trasmettere il testo alla Camera dei deputati per la sua approvazione definitiva.

Il Governo pertanto si rimette alla valutazione della Commissione.

VILLONE (*DS-U*). Intervengo in dichiarazione di voto, per ricordare che i membri del gruppo dei Democratici di sinistra, insieme credo a tutti gli altri colleghi della Commissione, sono stati fin dal primo momento favorevoli al nucleo più significativo e originario di questo disegno di legge, concernente il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di connazionali e loro discendenti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Le nostre obiezioni non hanno a che fare con tale sostanza normativa, su cui ci siamo esplicitamente dichiarati favorevoli, ma con il fatto che nel corso dei lavori della Camera dei deputati è stata introdotta, attraverso una formulazione che potremmo definire tecnicamente un po' «slabbrata» e imprecisa, una norma di portata più generale e la cui applicazione non era circoscritta.

Come i colleghi sicuramente ricordano, nel corso della discussione è stata anche formulata una lettura interpretativa di questa norma, tale da

limitarne l'applicazione ai soli connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia. Dobbiamo però ricordare che una volta che una legge viene approvata, essa si distacca dall'autore e dunque non necessariamente la lettura interpretativa immaginata dal legislatore verrà poi seguita. La materia è molto delicata, perché la norma potrebbe riguardare un numero indeterminato – e allo stato dei fatti non quantificabile – di ex cittadini italiani. Quindi non si pone il problema del riacquisto della cittadinanza da parte dei suddetti discendenti, ma di acquisto della cittadinanza da parte di altre categorie. È allora chiaro che non si può procedere con leggerezza nell'approvazione di questa norma, confidando in quello che mi sento di definire un mero auspicio interpretativo.

Mi chiedo se sia possibile, con una norma che potenzialmente ha una portata applicativa così ampia, mantenere la prescrizione dell'articolo 4 per cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché sappiamo tutti che il riconoscimento della cittadinanza comporta una spesa. Dunque se i potenziali beneficiari dovessero essere decine o persino centinaia di migliaia, le spese diventerebbero assai consistenti: di conseguenza l'articolo 4 si troverebbe ad essere nient'altro che un mero *flatus vocis*, nel caso di un'applicazione che non riguardasse rigorosamente l'assai delimitata fattispecie originaria, che si riferisce ad un numero ridotto di persone e tale da non destare preoccupazione alcuna.

Ecco perché in questa Commissione ci siamo tutti preoccupati sia di riaffermare l'obbiettivo originario – che nessuno ha mai negato e su cui ci siamo tutti espressamente dichiarati d'accordo – sia di prospettare una diversa formulazione, che riacquisisse tutta la sostanza normativa da cui si era partiti, scongiurando però la possibilità di interpretazioni in corso d'opera che, seguendo strade diverse, si allontanassero dall'originario intento legislativo.

La soppressione dell'articolo 1 va letta dunque insieme alla riformulazione dell'articolo 2: desidero che ciò sia assolutamente chiaro. Prima di pronunciarmi sull'articolo 1 ho infatti analizzato con attenzione l'emendamento 2.100 proposto dal relatore, di cui del resto abbiamo già discusso nel corso di una precedente seduta. Mi pare che il relatore abbia fatto esattamente quanto la Commissione aveva indicato, recuperando tutta la fattispecie nella sua definizione più rigorosa attraverso l'emendamento 2.100, ottenendo così un risultato che, dal punto di vista del *drafting* legislativo, ci rende tranquilli sul futuro ambito di applicazione della norma che stiamo per votare.

Quindi ritengo che la soppressione dell'articolo 1 sia opportuna. Capisco che, come spesso accade, in un momento concitato dell'*iter* legislativo possa essere sfuggita un po' di mano la formulazione tecnica del testo: sono convinto però che, considerando non solo la soppressione dell'articolo 1, ma anche la conseguente e connessa riformulazione dell'articolo 2 – attraverso cui viene recuperato tutto il contenuto normativo perso con tale soppressione – si ottenga una formulazione tecnica adeguata.

Dando atto al collega senatore Magnalbò di aver seguito l'indicazione emersa unanimemente in Commissione, dichiaro il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra agli emendamenti soppressivi dell'articolo 1. Comprendo ma non condivido la preoccupazione del senatore Bordon, che penso possano essere superate da una lettura del combinato disposto degli articoli e preannuncio altresì l'intenzione di voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra all'emendamento 2.100.

MAFFIOLI (*UDC*). Rapidamente voglio ribadire quanto espresso dal senatore Villone, che condivido pienamente, e desidero inoltre assicurare al senatore Bordon che l'impegno garantito dal ministro Giovanardi è significativo del fatto che si vuole assolutamente approvare questa norma, depurandola dal rischio, in essa contenuto, di estensione indiscriminata della cittadinanza.

I colleghi senatori che si sono recati in Argentina o negli altri Paesi sudamericani nel corso dei sopralluoghi svolti da questa Commissione, conoscono bene il rischio connesso alle richieste di cittadinanza, per scongiurare il quale dobbiamo assolutamente ricorrere a tutti i mezzi possibili.

Dunque dichiaro il voto favorevole del gruppo dell'*UDC* agli emendamenti proposti dal relatore, con l'auspicio che il disegno di legge possa giungere alla Camera dei deputati in tempo utile per l'approvazione definitiva.

D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il ministro Giovanardi mi ha assicurato telefonicamente l'impegno del Governo a fare in modo che se oggi licenziamo il provvedimento, anche modificato, e gli uffici si attivano per una trasmissione veloce alla Camera dei deputati, si cercherà di fare in modo di garantirne l'approvazione entro la chiusura della legislatura.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dai colleghi senatori Villone e Maffioli. Il problema della cittadinanza è stato affrontato – come accennava il collega Maffioli – anche nei nostri sopralluoghi all'estero dello scorso anno, per esempio quelli in Argentina e in Brasile. In quell'occasione abbiamo ripetutamente parlato del problema di una revisione della legge sulla cittadinanza. Vorrei lasciare a futura memoria l'impegno per la prossima legislatura a procedere a un'organica revisione della materia. Dichiaro, comunque, il mio voto favorevole.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, sarò breve, perché i colleghi hanno già espresso le preoccupazioni che erano alla base dell'emendamento che avevo presentato per la soppressione dell'articolo 1.

Credo che quanto detto dal Sottosegretario in relazione alla possibilità che anche un testo modificato dal Senato possa essere approvato nell'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura possa far cadere ogni perplessità sul fatto di approvare il testo sopprimendo l'articolo

1 e introducendo l'emendamento 2.100 predisposto dal relatore. Annuncio, quindi, il mio voto favorevole ad un testo così emendato.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole anche in relazione al provvedimento nel suo complesso. Sono parzialmente rassicurato per gli elementi di merito contenuti nell'emendamento che il relatore ha presentato all'articolo 2. Sono invece non del tutto rassicurato perché giustamente il Sottosegretario, da persona seria, ha affermato che si cercherà di fare in modo che la Camera approvi il disegno di legge entro la fine della legislatura; certo, questa è l'unica espressione che può essere utilizzata in simili casi, ma non è rassicurante.

Permettetemi di aggiungere che se il testo della Camera contiene certamente qualche difetto di troppo dal punto di vista formale, pur tuttavia rappresenta una soluzione ai problemi degli istriano dalmati. Vorrei aggiungere inoltre che in altre leggi precedenti si possono individuare difetti, tant'è vero che nei nostri sopralluoghi all'estero ci siamo trovati di fronte a situazioni che non sono esattamente quelle che volevamo o avevamo intenzione di permettere. Sarebbe però veramente singolare che a pagare questo prezzo fossero soltanto e sempre quei cittadini che per tanti anni (60 anni, non dimentichiamolo) sono stati cancellati e dimenticati dalla storia italiana. Ciò al danno aggiungerebbe la beffa.

Con questo spirito, dichiaro la nostra astensione benevola – chiamiamola così – su questo passaggio, nella speranza poi che il nostro voto favorevole, l'accelerazione nel fornire il testo alla Camera e la comune volontà politica evitino un ulteriore schiaffo a quei nostri concittadini, in particolare croati, che stanno combattendo per riaffermare il loro pieno diritto alla rappresentanza. In tale situazione, come potete immaginare, ci sono altre forze che non sono totalmente inerti rispetto a un diritto di questo tipo conquistato dai nostri connazionali. Evitiamo, quindi, di fare un'altra brutta figura.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 1.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento che si considera illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore senatore Magnalbò.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3.

MAGNALBÒ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti al titolo.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intendo riformulare l'emendamento Tit.2 nell'emendamento Tit.2 (testo 2), conformando il titolo del disegno di legge con le modifiche approvate. La mia proposta intende modificare il titolo del provvedimento nel seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia».

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, anche io intendo riformulare l'emendamento Tit.3 nell'emendamento Tit.3 (testo 2), conformando il titolo del disegno di legge con le modifiche approvate. La mia proposta è identica a quella del senatore Villone.

MAGNALBÒ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Tit.2 (testo 2) e Tit.3 (testo 2).

D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 2 (testo 2), presentato dal senatore Del Pennino, identico all'emendamento Tit. 3 (testo 2), presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE, (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo per l'impegno che ha espresso e assicurare che non mancherà il nostro sostegno.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'approvazione del disegno di legge n. 3582. Interpretiamo quanto ci ha detto il Sottosegretario, circa l'impegno del ministro Giovanardi, come un impegno veramente cogente perché altrimenti ciò che abbiamo fatto fino ad ora per riuscire a raggiungere questo risultato

sarebbe invalidato. È quindi un imperativo a questo punto insieme al voto favorevole esprimere anche una volontà ferma affinché si arrivi alla conclusione del provvedimento.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a nome del mio Gruppo.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della mia parte politica.

BONGIORNO (*AN*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del mio Gruppo.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3582 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 2670, 3148, 3241, 3391 e 3434.

I lavori terminano alle ore 15,10.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3582

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo, Amoruso, Canelli, Fatuzzo, Gallo, Geraci, Giorgetti Alberto, La Starza, Landi Di Chiavenna, Menia, Meroi, Onnis, Porcu, Raisi, Saia, Barbieri Emerenzio e Fiori; Menia; Rosato, Castagnetti, Bressa, Mattarella, Damiani, Lettieri, Detomas e Banti

«Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti»

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

EMENDAMENTI

1.1

SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

DEL PENNINO

Sopprimere l'articolo.
_____**1.3**

VILLONE

Sopprimere l'articolo.
_____**1.100**

MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 2

Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter della legge
5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. – 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.

Art. 17-ter. – 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presen-

tazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-*bis*, all'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-*bis*;

b) la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73».

La circolare di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

2.100

MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 17-*bis* e 17-*ter* della legge
5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repub-

blica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e dell'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera *a*).

Art. 17- *ter.* - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-*bis* è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17-*bis*, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo articolo 17-*bis*;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

2. La circolare di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 3

Art. 3.

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

EMENDAMENTI

3.1

DEL PENNINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 4

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI AL TITOLO

Tit. 1

SCARABOSIO

Nel titolo, sostituire le parole: «il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione», con le parole: «l'acquisizione della cittadinanza italiana».

Tit. 2

DEL PENNINO

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.».

Tit. 3

VILLONE

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.».

Tit. 2 (testo 2)

DEL PENNINO

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e loro discendenti.».

Tit. 3 (testo 2)

VILLONE

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e loro discendenti.».
